

Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 -

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018

Articolo 10

Art. 10 Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

Articolo 10 bis

Art. 10-bis. - (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

Articolo 10 ter

Art. 10-ter Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilita'

Articolo 11

Art. 11 Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

Articolo 12

Art. 12 Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

Articolo 13

Art. 13 Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

Articolo 14

Art. 14 Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

Articolo 15

Art. 15 Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

Articolo 15 bis

Art. 15-bis Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica

Articolo 10 - Art. 10 Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

01. All'**articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della **legge 16 dicembre 1991, n. 398**, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.».

02. Abrogato da: **art.1 L. n. 145 30/12/2018**[Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della **legge 16 dicembre 1991, n. 398**, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.]

1. All'**articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, dopo il 1. All'**articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti :

« Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'**articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100**; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019 .».

1-bis. All'**articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di

soggetti terzi. ».

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 bis -

Art. 10-bis. - (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del [decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175](#), e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 ter -

Art. 10-ter Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilita'

In vigore dal 19/12/2018

Modificato da: Legge del 17/12/2018 n. 136 Allegato

1. All'[articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:

« 6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita' d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate. ».

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 -

Art. 11 Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

In vigore dal 24/10/2018

1. All'[articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «[La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.](#)».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Art. 12 Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

In vigore dal 24/10/2018

1. All'[articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 -

Art. 13 Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

In vigore dal 24/10/2018

1. All'[articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»;

b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 -

Art. 14 Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

In vigore dal 24/10/2018

1. Nell'[articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100](#), dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 -

Art. 15 Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

In vigore dal 19/12/2018

Modificato da: Legge del 17/12/2018 n. 136 Allegato

1. All'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), le parole « , stabiliti o identificati » sono sostituite dalle seguenti: « o stabiliti ».

1-bis. L'[articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), e' sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (Semplificazioni amministrative e contabili) - 1. A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#);
- b) liquidazione periodica dell'IVA;
- c) dichiarazione annuale dell'IVA.

2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), fatta salva la tenuta del registro di cui all'[articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui all'[articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.».

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 bis -

Art. 15-bis Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica

In vigore dal 19/12/2018

Modificato da: Legge del 17/12/2018 n. 136 Allegato

1. All'**articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalita' con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati. ».

[Torna al sommario](#)
